

Nell'elaborazione del C.D. degli psicologi italiani la Commissione *ad hoc* del Consiglio Nazionale dell'Ordine ha individuato quattro finalità ispiratrici:

— la **tutela del cliente**, sia esso il committente o l'utente dei servizi professionali dello psicologo, come persona od ente che entra in relazione con il professionista per portare ad esso una sua domanda tesa a soddisfare un suo bisogno. Da ciò le regole di *correttezza professionale*, che si radicano sulla fiduciarità del rapporto; si pensi, esemplificando, alle norme che attengono al segreto professionale (artt. 11-17) o al divieto di trarre vantaggi, economici o di altra natura, che vadano al di là del giusto compenso (art. 28/4), o all'obbligo della corretta informazione (art. 9);

— la **tutela del professionista nei confronti dei Colleghi**, tutela che si sostanzia nelle norme attinenti al principio di solidarietà e di colleganza, quali quelle che pongono il divieto di appropriarsi fraudolentemente dei prodotti del pensiero dei Colleghi (art. 35), o al divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri psicologi (art. 36);

— la **tutela del gruppo professionale**, considerato nel suo complesso, donde, ad esempio, le regole che concernono il decoro e la dignità della professione, l'autonomia nei confronti di altre professioni (art. 6), o l'obbligo di denunciare i casi di abusivismo (art. 8);

— la **responsabilità nei confronti della società**, responsabilità dalla quale discende il dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità (artt. 3, 34).

Sembra evidente, da un lato, che tali finalità non sono esclusive del C.D. degli psicologi, ma si rinvencono, più o meno esplicitate in quasi tutte le normative che regolano le attività professionali, e d'altro lato, che le medesime finalità convergono più volte negli

stessi articoli, i quali risultano così ispirati in modo, per così dire, poligenetico.

Se tali sono apparsi i fini del Codice, essi sono sembrati raggiungibili attraverso quattro imperativi-guida che debbono ispirare la condotta professionale:

— **meritare la fiducia del cliente.** Tale imperativo nasce dalla concezione della professione come “servizio”, per il che il professionista *può fare soltanto ciò che viene a vantaggio di chi richiede la prestazione professionale e di chi ne è destinatario.* Ogni altra utilità, per terzi o per lo stesso professionista, non può contrastare con l'utilità che proviene al committente o all'utente. Per tale motivo si può e si deve parlare di “rapporto professionale fiduciario”, nel senso che la condotta dell'operatore deve essere tale da consentire a quanti ne utilizzano la competenza di potere, in modo assoluto e totale, “confidare” che tale condotta sarà dettata dal prioritario obiettivo dell'interesse del cliente. In questo senso, cfr. ad esempio l'art. 21;

— **possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente.** Ciò implica la consapevolezza dei limiti del proprio sapere e del proprio saper fare, con il conseguente rifiuto di compiere atti professionali per i quali si ritiene di non avere un'adeguata preparazione. Se è vero che i pilastri sui quali si fonda un corretto comportamento di ogni professionista sono la “scienza” e la “coscienza”, intese rispettivamente come “competenza” e come “osservanza delle regole deontologiche”, non è meno vero che tali fondamenti in parte sono sovrapponibili, in quanto l'“incompetenza” consapevole si risolve in una violazione di una norma di “correttezza deontologica”. Cfr. gli artt. 5, 22 e 37;

— **usare con giustizia il proprio potere.** Viene qui a rilevanza l'“asimmetricità” del rapporto professionale, che si configura come una relazione in cui il professionista, come detentore di uno specifico sapere e saper fare che lo fornisce degli strumenti per comprendere e per affrontare la domanda del cliente, ha un “potere” che il cliente non ha. Allora, usare con “giustizia” tale potere implica il rispetto dei tre cardini della giustizia stessa: il *neminem laedere*, e cioè a dire il non provocare danno (cfr. art. 22), il *suum cuique tribuere*, e quindi il rispettare l'autonomia e la dignità del

cliente, non “usandolo” a proprio vantaggio (cfr. artt. 4, 18), e, infine, l'*honeste vivere*, e pertanto mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione, sia nei riguardi del cliente che dei Colleghi e della società nel suo complesso (cfr. artt. 28, 38, 39 e 40);

— **difendere l'autonomia professionale.** Tale imperativo potrebbe essere facilmente inteso come una sorta di pretesa corporativa, volta alla difesa degli interessi della categoria professionale. Se è anche così, non è soltanto così, in quanto le ingerenze esterne, quali, ad esempio, la pretesa di altri professionisti di compiere atti professionali che appartengono alla competenza esclusiva dello psicologo, o di imporre a quest'ultimo l'uso di determinati strumenti conoscitivi o di intervento la cui scelta è, ancora, riservata allo psicologo, produce infallibilmente uno scadimento del livello qualitativo delle prestazioni professionali, come si comprende agevolmente ove si consideri che ogni professione possiede delle “competenze specifiche”, e che ogni violazione dell'autonomia comporta che determinati atti professionali siano posti in essere da chi tale competenza specifica non possiede. Si pongono, conseguentemente, due obblighi simmetrici: da un lato quello della difesa della propria autonomia, e dall'altro quello del rispetto dell'autonomia altrui (cfr. art. 6). Infine, occorre precisare che nella formulazione del presente Codice sia la Commissione ad hoc, sia il Consiglio Nazionale dell'Ordine che ha rivisto e fatto proprio il testo sottoposto quindi a referendum secondo la prescrizione di Legge, non ha inteso “inventare” una deontologia certamente preesistente al Codice stesso, ma, più semplicemente anche se, forse, con maggiori difficoltà, ha tentato di individuare e di tradurre in forma scritta e coordinata quelle regole che sono da ritenersi condivise dalla nostra comunità professionale; e ciò ritenendo che una Legge — ed anche, quindi, una “Legge deontologica” — sia da considerarsi “giusta” quando rispecchia il “comune sentire” della collettività alla quale è diretta.

Vi è stata piena consapevolezza della perfezionabilità del Codice, la cui periodica revisione è stata peraltro espressamente prevista (art. 28/6, lett. c della L.P.) e considerata dal Codice stesso (art. 41). Certamente, la giurisprudenza che perverrà dalla sua

applicazione da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine e gli approfondimenti dottrinari forniranno utile materiale per successivi aggiornamenti, tendenti a dare una migliore rispondenza della norma scritta alla sensibilità deontologica della comunità degli psicologi italiani.